


REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAGNO



COMUNE DI SAGNO
MUNICIPIO

CAPITOLO no. 1


Amministrazione e sorveglianza

- Art. 1 Il Cimitero, proprietà del Comune, è amministrato e sorvegliato dal Municipio.
- Art. 2 Il Municipio nomina, unitamente agli altri impiegati, un custode cui compete la diretta sorveglianza e la manutenzione del cimitero. Il Municipio stabilisce le mansioni del custode.

CAPITOLO no. 2

Distribuzione degli spazi

- Art. 3 Gli spazi per le sepolture sono suddivisi nel modo previsto dalla planimetria del cimitero...
- zona A: campi comuni, per sepoltura di adulti e bambini in età scolastica;
 - zona B: loculi cinerari a pagamento;
 - zona C: posti per sepolcri cinquantennali, a pagamento;
 - zona D: campo comune, per sepoltura di bambini non ancora in età scolastica;
 - zona E: ossario.



REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAGNO

CAPITOLO no. 3

Tariffe e oneri

- Art. 4
Zona A: Concessione gratuita per un turno di 20 anni non rinnovabile.
Area concessa: cm. 180 x 70
Distanza laterale fra le tombe: cm. 40
Segno funebre: croce in legno dell'altezza massima di cm. 100, senza pagamento di tassa alcuna;
monumenti o lapidi dell'altezza massima di cm. 150 e larghezza di cm. 70 misurati sopra il cordone di delimitazione del campo, dietro pagamento di Fr. 50.—
- Zona B: Loculi cinerari con concessione cinquantennale.
Tassa di concessione Fr. 400.—
Il periodo di 50 anni comincia a decorrere dal momento del rilascio della concessione ed è rinnovabile, dietro richiesta al Municipio, per un ulteriore periodo di 50 anni.
È data possibilità di conservare i resti di due salme nel medesimo loculo: in tal caso la tassa è di Fr. 500.—
- Zona C: Sepolcri con concessione cinquantennale.
Area concessa: per tomba singola cm. 180 x 70
per tombe doppie cm. 180 x 180
Distanza laterale fra le tombe: cm. 40
Obbligo di posa di un monumento funebre e bordura, che completino decorosamente la tomba, dell'altezza massima di cm. 150.
Obbligo di posa di avelli come al tipo che verrà indicato dalla cancelleria comunale.
Tassa: per tomba singola Fr. 300.—
per tombe doppie Fr. 500.—
Il periodo di 50 anni comincia a decorrere dal momento del rilascio della concessione ed è rinnovabile su richiesta al Municipio, per ulteriore periodo 50 anni, mediante il versamento della medesima tassa.
A mancato rinnovo l'avello diventa proprietà del Comune.
- Zona D: Concessione gratuita per un turno non rinnovabile di 20 anni.
Area concessa: cm. 150 x 60
Distanza laterale fra le tombe: cm. 40
Segno funebre: croce in legno dell'altezza massima di cm. 100, senza pagamento di tassa alcuna;
monumenti o lapidi dell'altezza massima di cm. 150 e larghezza massima di cm. 60 misurati sopra il cordone di delimitazione del campo, dietro pagamento della tassa di Fr. 50.—

CAPITOLO no. 4

- Art. 5
Nessuna salma può essere introdotta o tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione della Cancelleria Comunale.
- Art. 6
Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:
a) di domiciliati nel Comune e delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
b) di atinenti o domiciliati nel Comune, decessi fuori dalla giurisdizione comunale;
c) di non atinenti e non più domiciliati nel Comune, decessi fuori giurisdizione comunale e aventi diritto di sepoltura in cappelle o in altri posti privati;
d) non domiciliati e non atinenti che in vita hanno dimostrato un particolare attaccamento al Comune, previa autorizzazione del Municipio.
Le spese di sepoltura sono a carico dei richiedenti. Il Municipio può decidere inoltre il prelevamento di una tassa particolare.
- Art. 7
Le inumazioni devono essere praticate di giorno. Ogni salma deve essere rinchiusa in una bara di legno dolce e sepolta in fossa separata. Soltanto la madre ed il neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi in un solo feretro.
- Art. 8
Sopra ogni tomba il Municipio potrà concedere la posa di una urna cineraria. L'autorizzazione verrà a scadere con la scadenza del termine della concessione della tomba.
- Art. 9
Per ottenere la concessione di una sepoltura privata si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale si indica la zona e il genere di sepoltura desiderata, nonché il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto e della famiglia a cui deve essere accordata la concessione.
- Art. 10
Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi, per tutto quanto si riferisce ai diritti e agli obblighi derivanti dalla concessione.
- Art. 11
Le inumazioni si faranno possibilmente seguendo un ordine progressivo.
- Art. 12
Le concessioni di loculi cinerari della zona B e sepolcreti privati della zona C non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo un diritto restrittivo all'uso. Le parcelle di terreno non potranno essere cedute a terzi.
Le inumazioni in sepolcreti dovranno essere eseguite con cassa metallica all'interno del cofano e con una valvola di sfogo.

Art. 13

La posa di croci, lapidi, monumenti od altri ornamenti sulle tombe è vincolata ad una preventiva autorizzazione del Municipio al quale dovrà essere inoltrata regolare domanda corredata dal relativo progetto con l'indicazione dei materiali che si intendono adoperare. È vietata la posa di lapidi sul muro perimetrale.

Art. 14

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma vi si dovranno trasportare già in condizione per essere posti in opera, salvo i piccoli lavori di restauro e di finimento che per la loro natura non possono essere fatti altrove.
Nessuna posa di lapidi o monumenti potrà venire effettuata nei tre giorni immediatamente precedenti la festività di Ognissanti.

Art. 15

La terra, le pietre od altro materiale che sopravvanzassero dalle opere, tanto eseguite che in corso di esecuzione da parte dei privati, dovranno essere immediatamente trasportate dai costruttori fuori del cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di questo obbligo, il Municipio vi provvederà a spese dei concessionari.

CAPITOLO no. 5

Esumazioni

Art. 16

Le esumazioni ordinarie hanno luogo trascorso almeno un ventennio dal seppellimento qualora si dovessero scavare fosse per poter far luogo ad altri seppellimenti. Le ossa che si rinvenissero verranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 17

La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente con avviso al rappresentante stabilito secondo l'art. 9 che precede.

Art. 18

Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nell'ossario, salvo disposizioni diverse da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in un luogo del cimitero desiderato dal Municipio.

Art. 19

Le esumazioni straordinarie richieste dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, potranno essere concesse solo verso presentazione dell'autorizzazione scritta delle competenti Autorità cantonali. Tutte le spese inerenti alle esumazioni straordinarie restano a carico del richiedente.

CAPITOLO no. 6

Ossario

Art. 20

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune tutti i resti mortali ridotti allo stato di semplice scheletro e le ceneri.

CAPITOLO no. 7

Disposizioni particolari

Art. 21

Nel rinnovo delle fosse, per scaduta concessione, le croci, le lapidi e i monumenti che verranno levati, se non saranno ritirati dalle famiglie entro un mese dal comunicato avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.

Art. 22

Le lapidi, monumenti e cappelle devono essere conservati in modo decoroso e non devono pregiudicare la sicurezza delle persone e i diritti di altri concessionari. Il Municipio può obbligare gli interessati a seguire le opportune riparazioni entro un termine prefissato; la mancata esecuzione provoca la decadenza della concessione e il passaggio di proprietà al Comune.

Art. 23

Lo scavo della fossa ed il seppellimento sono a carico del Comune per i posti nei campi comuni. Per le inumazioni in tombe di famiglia, sepolcreti, loculi cinerari le spese sono a carico dei concessionari.

Art. 24

Il Comune non assume nessuna responsabilità per guasti recati da terzi ai monumenti o alle cappelle erette nel cimitero.

Art. 25

Nel cimitero potranno essere coltivati fiori o piante adatte al carattere del luogo. Sulle tombe le piante non devono superare l'altezza di m. 1,50 e non devono in ogni modo invadere le altre tombe o i viali.

Art. 26

I rifiuti del cimitero dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 27

Nel cimitero non verranno ammesse lapidi, monumenti dipinti o iscrizioni che offendessero il rispetto dovuto al luogo.

Art. 28

Il cimitero resterà aperto al pubblico secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Municipio.

Art. 29

È proibito l'accesso al cimitero ai veicoli di qualsiasi genere, agli animali di qualsiasi specie, anche se condotti a mano o in qualsiasi modo portati.

CAPITOLO no. 8

Art. 30

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge Sanitaria cantonale del 18.11.1954 e di tutte le leggi e regolamenti cantonali in materia.

Art. 31

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione assembleare del 1. dicembre 1986.

Per L'Assemblea Comunale:

Il Presidente

Il Segretario

Piergiorgio Giannoni

Claudio Vitalini

Gli scrutatori

Cavadini Riziero

Tettamanti Giuseppe